



# COMUNE DI SAN VINCENZO VALLE ROVETO

PROVINCIA DI L'AQUILA

*Comune Montano ex art. 27, comma 1, D.lgs. 18.08.2000, n. 267*

Via G. Marconi n. 7 CAP 67050

**E-mail:** [info@comune.sanvincenzovallerovento.aq.it](mailto:info@comune.sanvincenzovallerovento.aq.it)

TEL. 0863/95.81.14 - 95.85.24

FAX 0863 / 958369

C.F. n. 00217860667

ORDINANZA N. 10 del 27.10.2016

Oggetto: Provvedimenti di carattere contingibile e urgente Pericolo crollo del campanile della Chiesa Santa Maria in San Vincenzo Capoluogo a seguito dei recenti eventi sismici

## IL VICESINDACO

LETTA la relazione della Polizia Locale Prot. N. 3637 del 21.09.2016;

CONSIDERATA la nota prot. N. 3526 del 14.09.2016 nella quale il Parroco della Parrocchia Santa Maria segnala una situazione di pericolo per la pubblica e privata incolumità;

ESAMINATA la relazione tecnica di sopralluogo e stato di consistenza delle opere a firma dell'Arch. Annamaria MATASSA e redatta in data 13.09.2016;

VALUTATO che in dette note vengono segnalati seri problemi strutturali al Campanile della Chiesa Santa Maria ubicato nel territorio comunale di San Vincenzo Valle Roveto rilevati a seguito degli ultimi eventi sismici – verosimilmente quelli accaduti in territorio Amatrice lo scorso 24 agosto 2016 - e tali da far temere un possibile imminente crollo per cedimenti strutturali;

CONSIDERATO che il campanile è situato nelle immediate adiacenze di arterie ed aree impiegate dal traffico veicolare e pedonale e collocato accanto alla Chiesa, pertanto eventuali crolli potrebbero comportare gravissime conseguenze, tali da far ritenere sussistente una situazione di assoluto rischio per l'incolumità delle persone e la sicurezza del transito veicolare e pedonale e dei frequentatori della Chiesa;

CONSIDERATO che risulta proprietario dell'immobile l'ISTITUTO DIOCESANO DI SORA CASSINO PONTECORVO;

TENUTO CONTO che l'art. 54, comma 4 del D. Lgs. n. 267/2000 (TUEL), come sostituito dall'art. 6 della L. n. 125/2008, stabilisce che il Sindaco, quale Ufficiale del Governo, adotta con atto motivato provvedimenti, anche contingibili e urgenti nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento, al fine di prevenire e di eliminare gravi pericoli che minacciano l'incolumità pubblica e la sicurezza urbana.

- che l'art. 1 del D.M. Interno 5 agosto 2008 stabilisce che ai fini di cui all'art. 54 del D.Lgs. n. 267/2000 per incolumità pubblica si intende l'integrità fisica della popolazione;

- che tale situazione e le sue possibili evoluzioni determinano condizioni di rischio evidente per:

- a) i soggetti transiti Via XXIV Maggio, Via del Vecchio;
- b) i soggetti fedeli e non, comunque frequentanti la Parrocchia;

- che la situazione di pericolo è rilevabile come attuale e concreta in ragione della relazione di sopralluogo redatta in data 13.09.2016 dall'Arch. Annamaria MATASSA;

- che il pericolo di crollo del campanile della Chiesa deve essere affrontato con estrema urgenza, al fine di evitare danni a persone e cose anche in relazione alle ultime scosse del 26.10.2016 chiaramente avvertite anche nel nostro territorio comunale;

Considerato, pertanto:



# COMUNE DI SAN VINCENZO VALLE ROVETO

PROVINCIA DI L'AQUILA

*Comune Montano ex art. 27, comma 1, D.lgs. 18.08.2000, n. 267*

Via G. Marconi n. 7 CAP 67050

**E-mail:** [info@comune.sanvincenzovallerovento.aq.it](mailto:info@comune.sanvincenzovallerovento.aq.it)

TEL. 0863/95.81.14 - 95.85.24

FAX 0863 / 958369

C.F. n. 00217860667

- che sussistono i presupposti per l'adozione di un'ordinanza di carattere contingibile ed urgente al fine di prevenire pericoli all'incolumità pubblica;
- che, in particolare, risulta necessaria l'adozione di provvedimenti volti ad assicurare immediata e tempestiva tutela di interessi pubblici, quali la sicurezza delle persone e dei luoghi
- che tali provvedimenti sono destinati ad avere efficacia sino al momento in cui cesseranno le condizioni e le ragioni di urgenza che ne rendono necessaria l'adozione;
- che per rendere sicura l'area dell'edificio è necessario prescrivere la delimitazione dell'area circostante il Campanile pericolante, chiudere al traffico Via XXIV Maggio e Via del Vecchio, nonché vietare l'accesso a qualunque titolo alla Chiesa per il pericolo del campanile su di essa;

tenuto conto:

- che la presente ordinanza è inviata al Prefetto *ex post* in considerazione della particolare urgenza;

VISTO l'art. 54 del D.Lgs. n. 267/2000, relativo alle competenze ed ai poteri del Sindaco quale Ufficiale di governo;

CONSIDERATA l'assenza temporanea del SINDACO;

VISTO l'art. 53 del TUEL in particolare il comma 2 che individua nel Vicesindaco quale autorità competente all'emanazione di detto provvedimento;

## ORDINA

l'assoluto divieto di transito veicolare e pedonale nel tratto di strada adiacente all'immobile di cui in premessa all'area perimetrale dell'edificio soprattutto in prossimità del campanile pericolante specificatamente in Via XXIV MAGGIO e VIA DEL VECCHIO salvo l'accesso per l'effettuazione degli interventi urgenti e operazioni di soccorso;

di prescrivere, quali misure provvisoriale atte ad evitare possibili rischi per l'incolumità pubblica, la delimitazione dell'area interessata, predisposta in maniera tale che risulti praticamente inaccessibile ai pedoni ed ai veicoli, secondo le prescrizioni che potranno essere impartite dalla notificazione del presente provvedimento al proprietario.

di prescrivere, quale misura urgente e indifferibile la chiusura della Chiesa "Parrocchia Santa Maria" al solo scopo di evitare il pericolo che il Campanile crolli sulla struttura;

che le misure stabilite nel presente provvedimento abbiano efficacia dal momento della sua pubblicazione all'Albo Pretorio fatto salvo il potere dell'organo adottante di adottare altri provvedimenti integrativi o modificativi del presente, nonché fatta salva l'insorgenza di situazioni determinanti differente valutazione degli interessi pubblici e conseguente revisione dei provvedimenti in essere;

Responsabile del Corpo di Polizia Locale di verificare l'avvenuta esecuzione del presente provvedimento, nei termini da esso previsti;

## AVVERTE

che la mancata esecuzione da parte del soggetto intimato comporta, l'applicazione della sanzione prevista dall'articolo 650 c.p.,

informa che contro il presente provvedimento può essere proposto:





# COMUNE DI SAN VINCENZO VALLE ROVETO

PROVINCIA DI L'AQUILA

*Comune Montano ex art. 27, comma 1, D.lgs. 18.08.2000, n. 267*

Via G. Marconi n. 7 CAP 67050

**E-mail:** [info@comune.sanvincenzovallerovento.aq.it](mailto:info@comune.sanvincenzovallerovento.aq.it)

TEL. 0863/95.81.14 - 95.85.24

FAX 0863 / 958369

C.F. n. 00217860667

- ricorso amministrativo avanti al Prefetto dell'Aquila entro 30 giorni dalla notifica dello stesso, ai sensi del d.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199;
- ricorso al Tribunale Amministrativo della Regione Abruzzo entro 60 giorni dalla notifica o comunque dalla piena conoscenza dello stesso, ai sensi della L. 6 dicembre 1971, n. 1034, oppure in via alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, entro il termine di 120 giorni dalla notifica o dalla piena conoscenza del provvedimento medesimo, ai sensi del d.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199;

## DISPONE

che la presente ordinanza:

- a) sia notificata a mezzo raccomandata A/R al soggetto proprietario dell'immobile;
- b) sia pubblicata all'Albo Pretorio, nonché sia affissa in formato sintetico nelle bacheche comunali del capoluogo e nei luoghi pubblici
- c) sia trasmessa alla Prefettura dell'Aquila
- d) sia comunicata all'UTC e alla Polizia Locale nonché all'amministratore parrocchiale Sac. Domenico Angelo Buffone

San Vincenzo Valle Roveto, 27.10.2016



Il Vice Sindaco  
(Marcello BLASETTI)